

# COMUNE DI CASSINO



# STATUTO

**STATUTO DEL COMUNE DI CASSINO (Frosinone)**  
*(Approvato con deliberazioni del consiglio comunale 7 febbraio 2000,  
n. 15/3, 11 febbraio 2000, n. 15/4 e 24 febbraio 2000, n. 20/5  
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 giugno 2000  
Supplemento ordinario n° 6 al Bollettino Ufficiale n° 18 del 30 giugno 2000)*

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

**ART. 1**

**Il Comune di Cassino**

1. Il Comune di Cassino e' ente autarchico, territoriale, autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto;
2. esprime e rappresenta la comunità locale ed esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. *Il Comune di Cassino esercita funzioni proprie, di cui è esclusivo titolare, nonché quelle conferitegli dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.*
4. *Il Comune di Cassino svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.*

**ART. 2**

**Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il territorio comunale e' costituito dalle comunità delle popolazioni del capoluogo e delle frazioni di Caira, S. Angelo in Theodice, di cui al piano topografico previsto dalla L. 1228/1954.
2. Sede degli organi comunale e' il capoluogo.
3. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, il cui uso e' disciplinato con Regolamento.

**ART. 3**

**Finalità**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità; si impegna a creare una nuova frontiera di progettazione di sviluppo, che ponga al centro dell'attenzione la persona con tutti i suoi valori universali e concepisca l'autorità come organo non di potere ma di servizio.

**ART. 4**

**Tutela della persona**

**Il Comune:**

1. con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace

nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", si impegna a riconoscere il valore dell'uomo e della sua esistenza *dal concepimento alla morte* ed a promuovere ogni, possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà;

2. concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità, della prima infanzia, della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro;

3. istituisce lo "sportello informativo" allo scopo di attenuare la carenza informativa del sistema sanitario, in collaborazione con il "Tribunale dei diritti del malato", con gli enti di patronato, con le USL;

4. istituisce l' "osservatorio sociale", di cui fanno parte un rappresentante per ognuno delle seguenti istituzioni: USL, scuola-università, magistratura, forze dell'ordine, organizzazioni sociali, coordinati dal Sindaco per approntare efficaci misure di lotta alla droga, all'alcolismo ecc.. Il Regolamento stabilisce compiti ed attribuzioni;

5. opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, agli emarginati, alle madri in difficoltà, agli orfani e vedove per fatto terroristico, di guerra, per lavoro e per servizio istituzionale.

#### ART. 5

##### Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e ambientale

###### Il Comune:

1. adotta le misure necessarie a tutelare e a sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre piu' alta qualità della vita, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, attivando tutte le iniziative utili alla salvaguardia del bacino idrico affinché gli insediamenti civili e/o produttivi siano compatibili con le direttive CEE, della legge 319/76 e della legge 915/82, in sintonia con le norme che regolano la valutazione dell'impatto ambientale. Particolare attenzione e menzione va fatta al controllo del rumore urbano, determinato in misura preponderante dal traffico veicolare e in misura minore da industria, attività artigianali, e da attività umana. Per contenere tale fenomeno si ritiene necessario, l'applicazione pratica del D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni ed integrazioni che fissa limiti di accettabilità per le immissioni di rumore dell'ambiente abitativo ed esterno e vengono configurate una serie di norme transitorie per la realizzazione della difesa acustica.

2. tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### ART. 6

##### Abbazia di Montecassino ed Università degli Studi di Cassino.

1. Particolare rilevanza assume la presenza nel territorio comunale dell'Abbazia di Montecassino, centro internazionale di storia, cultura e religione, simbolo di pace e di coesione ideale fra i popoli e delle forme associative ad essa cultura collegate. Montecassino, sede della Diocesi, e' centro di incontri internazionali e di assisi scientifiche, meta mondiale di pellegrinaggi e di qualificato turismo.

2. Grande importanza attribuisce il Comune all'Università degli Studi per la sua funzione motrice capace di attivare ed accelerare il sistema di sviluppo regionale del Basso Lazio, con il coinvolgimento della stessa su problematiche afferenti l'ambiente, la cultura, lo sport e quant'altro attraverso la stipula di idonee convenzioni tra Enti, Comuni, Privati ed Università.

3. Il Comune, anche attraverso un'apposita Consulta, favorirà la realizzazione di un disegno di integrazione territoriale, storica e sociale di quanto la cultura urbano-industriale e la cultura agricola ed artigianale hanno realizzato fino ad oggi.

## ART. 7

### Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

#### Il Comune:

1. promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, favorisce la crescita culturale dei cittadini, potenziando le strutture scolastiche di competenza per assicurare a tutti il diritto allo studio;
2. incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;
3. favorisce per il raggiungimento di tali finalità l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organismi e associazioni;
4. disciplina i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti con il Regolamento dell'Amministrazione del patrimonio, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, di cui al terzo comma del presente articolo, alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

## ART. 8

### Assetto e sviluppo del territorio

#### Il Comune:

1. *Il Comune promuove e favorisce ogni iniziativa diretta alla realizzazione di una Provincia del Basso Lazio;*
2. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, nonché la formazione di piani regolatori intercomunali con i comuni limitrofi al fine della tutela e del governo del territorio su area comprensoriale vasta;
3. realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
4. predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;
5. attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, ed in particolare promuove intese con i comuni limitrofi del Basso Lazio e delle province confinanti, allo scopo di realizzare un servizio di trasporto finalizzato allo sviluppo della Università del Basso Lazio;
6. nell'ambito del piano provinciale di protezione civile predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

## ART. 9

### Sviluppo economico

#### Il Comune:

1. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Il Sindaco dispone il coordinamento degli orari ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
3. sviluppa le attività turistiche, valorizzando il patrimonio esistente con la realizzazione di nuove strutture e promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;

4. promuove e sostiene forme associative e di autogestione, fra lavoratori dipendenti ed autonomi, fra soggetti della terza età e fra quelli previsti dall'art. 4, comma 3.

#### ART. 10

##### Programmazione economico-sociale e territoriale

Il Comune:

1. in conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
2. opera il necessario coordinamento dei propri piani e programmi con quelli statali, regionali e provinciali;
3. adotta forme di cooperazione e accordi di programma con gli enti di cui innanzi e con altri, per attività di interesse comune, acquisendo se necessario, per ciascun obiettivo l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali economiche associative e culturali operanti nel suo territorio;
4. indice annualmente, prima della presentazione del bilancio, una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative sul territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute. La conferenza, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, fa il bilancio dell'andamento della qualità e dell'efficienza dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.

#### ART. 11

##### Partecipazione, decentramento, cooperazione

Il Comune:

1. realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed informa l'attività amministrativa ai criteri della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità;
2. riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa;
3. la regolamentazione dell'accesso predetto sarà disciplinata da apposito Regolamento, che verrà approvato entro cinque mesi dalla data di approvazione dello Statuto;
4. favorisce un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia;
5. agevola e promuove la partecipazione popolare alle scelte politiche della comunità mediante la costituzione di consulte o forum tra i rappresentanti delle organizzazioni sociali di categoria, sindacali, culturali, sportive, di volontariato e tra i rappresentanti del Comune;
6. Delle consulte possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle organizzazioni esistenti in territori limitrofi, che abbiano comunione di fini e di interessi.
7. La nomina, la composizione e il funzionamento delle consulte o altri organismi di partecipazione, sono stabiliti da apposito Regolamento.

#### ART. 12

##### Servizi pubblici

Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi o società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico;

- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.;
- f) l'affidamento a cooperative sociali in conformità alla legislazione vigente.

#### ART. 13

##### Relazioni con le comunità cassinati all'estero

Il Comune promuove iniziative intese a salvaguardare l'unità e l'integrità del proprio patrimonio storico e culturale, ed a consentire la conservazione di vincoli di solidarietà fra le comunità dei cassinati residenti all'estero e la propria terra d'origine ed a tal fine intrattiene relazioni permanenti con le loro rappresentanze all'estero.

#### ART. 14

##### Politica per la pace

Il Comune:

1. decorato di medaglia d'oro al valor militare, insignito del drappo d'onore del Consiglio d'Europa, città martire per la pace, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, i quali sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli;
2. riafferma gli ideali europei e di pace, continuando a promuovere anche la politica dei gemellaggi e la costituzione di un Forum decennale, quale strumento di conferma degli ideali anzidetti, da regolamentare con apposita normativa;
3. partecipa attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale intese a salvaguardare e a sviluppare le autonomie locali, nonché a promuovere l'integrazione e la collaborazione degli enti locali con le istituzioni di carattere sovranazionale, e in particolare con l'Europa.

### TITOLO II

#### L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO I

#### ORGANI DEL COMUNE

#### ART. 15

##### Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Sono organi burocratici del Comune: il Segretario generale e i Dirigenti.

#### ART. 16

##### Il Consiglio

1. Il Consiglio comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo.

**ART. 17**  
**Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è organo monocratico di rappresentanza del Consiglio, che lo convoca, lo presiede e ne regola i lavori ai sensi di legge, delle norme dello statuto e della disciplina del regolamento degli organi.

**ART. 18**  
**La Giunta**

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

**ART. 19**  
**Il Sindaco**

1. Il Sindaco è organo monocratico responsabile dell'Amministrazione comunale e legale rappresentante dell'Ente. Egli è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco entra in carica - per le funzioni di Capo dell'Amministrazione - all'atto della proclamazione della sua elezione.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è - allo scadere del secondo mandato - immediatamente rieleggibile alla medesima carica, *tranne i casi previsti dalla legge*.

**ART. 20**  
**Il Segretario Generale**

1. Il Segretario generale è organo burocratico - dirigente di ruolo dello Stato che dipende funzionalmente dal Sindaco. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
2. Egli - per tali poteri di supremazia gerarchica - ove occorra - può - previa informazione al Sindaco - annullare, revocare e riformare gli atti definitivi dei dirigenti ritenuti viziati rispettivamente di legittimità o di merito con tutti gli effetti di legge.

**ART. 21**  
**I Dirigenti**

1. I dirigenti del Comune sono organi monocratici ai quali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nonché di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del settore al quale sono preposti e dei relativi risultati conseguiti.
3. I dirigenti - nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi operano con poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
4. Gli atti monocratici dei dirigenti sia di amministrazione che di gestione non sono soggetti al controllo esterno di legittimità.

**CAPO II**  
**I CONSIGLIERI COMUNALI**

**ART. 22**  
**Il consigliere comunale**

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato. La legge disciplina lo status di Consigliere comunale.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. *All'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.*

**ART. 23**  
**Doveri**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute di una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. *Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a mezzo notifica, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze rimettendo al Presidente eventuale documentazione probatoria entro il termine di giorni dieci, decorrenti dalla data di notificazione.*
4. *Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla decadenza.*

**ART. 24**  
**Poteri**

**Il Consigliere:**

1. ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
2. ha diritto di ottenere *sollecitamente* dagli uffici del Comune e dalle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nonché copia degli atti in esenzione d'imposta, laddove la legge lo consenta;
3. le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento;
4. e' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge;
5. per il computo dei quorum di *un quarto* previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in relazione alla richiesta di sottoporre le delibere di Giunta al controllo di legittimità dell'organo regionale competente si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

**ART. 25**  
**Dimissioni**

1. *Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve*



*procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39, co. 1, lett. b), n.2), della L. 142/90.*

#### ART. 26

##### Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali e circoscrizionali

1. Il seggio del Consiglio comunale e circoscrizionale che durante il *mandato* rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiore numero di voti.  
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1° precedente.

#### ART. 27

##### Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che abbia riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.
2. Egli presiede la prima e la seconda adunanza consiliare. In quest'ultima si elegge il Presidente del Consiglio e i vice Presidenti del Consiglio stesso.

#### ART. 28

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, da uno o più secondo le modalità del Regolamento, fatta eccezione dell'unico eletto in rappresentanza di lista.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, *fondi*, idonee strutture *facenti capo all'ufficio di Presidenza del Consiglio*, forniti tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, ed ai relativi capigruppo consiliari saranno inviate tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e le *determinazioni dirigenziali*.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.
4. *Presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio è costituita una Commissione consiliare permanente avente funzioni di controllo e di garanzia la cui presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza.*
5. *Il Consiglio Comunale su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri comunali, se ne ravvisa la necessità, può nominare altre commissioni speciali.*

### CAPO III

#### Il Consiglio comunale

#### ART. 29

##### Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. *Ha autonomia, funzionale e organizzativa*, adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. Esso ha competenza, in particolare, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, *programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni*;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra il Comune e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale o dei dirigenti;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato salvo le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta e che entro sessanta giorni successivi - a pena di decadenza - sono fatte proprie dal Consiglio comunale.

### ART. 30 Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco - entro dieci giorni dalle terminate elezioni - e si svolge nei dieci giorni successivi.
2. Tale adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano e si svolge sull'ordine del giorno seguente:
  - convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
  - *elezione del Presidente del Consiglio*;
  - *elezione di due Vice Presidente del Consiglio*;
  - nomina e formalizzazione dei capi gruppo consiliari;
  - comunicazioni del Sindaco relative alla nomina dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco;
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi dell'art. 1 - comma 2 ter della legge 15 ottobre 1993, n.415, occupa il posto immediatamente successivo;
4. Gli avvisi di convocazione sono da notificare almeno cinque giorni prima della adunanza.
5. Per la validità della adunanza occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge.

**ART. 31**  
**Convocazione**

1. Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco, per la prima adunanza, - ove si elegge il Presidente del Consiglio comunale - e per le successive adunanze dall'eletto Presidente del Consiglio cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:
  - a) su richiesta del Sindaco;
  - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. <sup>A</sup>Il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste di cui alle lettere a) e b) precedenti.
4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta.
5. In caso di urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

**ART. 32**  
**Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e' stabilito dal Sindaco per la prima adunanza, dal Consigliere Anziano per la seconda adunanza e fino alla elezione del Presidente del Consiglio e da quest'ultimo per le successive adunanze secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

**ART. 33**  
**Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
  - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
  - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
  - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

**ART. 34**  
**Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce, *senza computare a tal fine il Sindaco*, validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno *dieci* consiglieri.
3. Il Consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
  - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) gli assessori partecipanti ai lavori del Consiglio.

5. In particolare gli Assessori hanno il potere - dovere di relazionare al Consiglio in riferimento, alle proposte delle delibere di competenza per materia della loro delega . Essi , altresì, rispondono ad interrogazioni, mozioni ed interpellanze e partecipano alle riunioni delle Commissioni del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione degli argomenti inerenti le loro deleghe, ma non hanno diritto di voto.

#### ART. 35

##### Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### ART. 36

##### Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

#### ART. 37

##### Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

#### ART. 38

##### Commissioni consiliari per la funzionalità del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite in numero *pari a quello dei Settori*.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto e con diritto di parola.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. Per quanto attiene al numero dei membri delle commissioni, alle presidenze ed alle procedure di funzionamento si fa rinvio al Regolamento degli organi

**ART. 39**  
**Commissioni speciali**

1. Le commissioni d'indagine dell'attività amministrativa sono costituite a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esse sono costituite nel rispetto della proporzionalità della rappresentanza consiliare. *La Presidenza delle commissioni è attribuita alle opposizioni.* I lavori sono svolti in segretezza. Delle risultanze la Commissione fa rapporto al Consiglio Comunale in seduta segreta. Ove occorra con atto formale del Consiglio si attivano i procedimenti giurisdizionali del caso in sede civile, penale o amministrativa e contabile a seconda delle responsabilità che emergono dall'inchiesta. Il regolamento disciplina in dettaglio la procedura delle attività della commissione d'indagine.
2. Le Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune di cui al comma precedente.
3. La deliberazione di cui al 1° comma stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
4. Si applicano ai fini delle prove testimoniali le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

**ART. 40**  
**Attività ispettiva**

1. Il Sindaco e gli Assessori - a seconda della competenza per materia ad essi delegata - rispondono - entro 30 giorni - in forma scritta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri in forma scritta.
2. Il Sindaco e gli Assessori per le risposte di cui al comma precedente s'avvalgono della collaborazione dei dirigenti preposti ai diversi Settori dell'ente, secondo la competenza per materia.
3. Delle interrogazioni e delle istanze è tenuto apposito protocollo ed archivio presso i settori competenti per materia.
4. Per le interrogazioni in forma orale le risposte si rendono in Consiglio comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e modi stabiliti dal regolamento degli organi.

**ART. 41**  
**Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è sciolto e sospeso ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle leggi speciali in materia.

**CAPO IV**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 42**  
**Elezione del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale nella *prima* seduta con votazioni separate elegge a voto palese su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati, fatte pervenire al Consigliere Anziano almeno cinque giorni prima della seduta, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti di cui uno vicario.
2. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima votazione e seconda votazione; nella terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. I due Vice Presidenti vengono eletti con successive separate votazioni di cui la prima per il vice Presidente Vicario, i due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione elezione.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio e nelle mani del Segretario generale, osservando la formula dell'Art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

5. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei vice Presidenti è, con voto palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 47 comma 3° della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Il Presidente del Consiglio comunale e i Vice Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale il Vice Presidente Vicario convoca, di concerto con il Sindaco, e presiede il Consiglio, svolgendone le funzioni di sostituto. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente spettano al Vice-Presidente Vicario tutte le funzioni sostitutive.

#### ART. 43

##### Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio comunale.
2. Egli ha i poteri seguenti:
  - a) sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, se costituita, dirigendone i lavori e le attività; convoca il Consiglio comunale e lo presiede;
  - b) coordina l'attività della conferenza dei Capi Gruppo e delle commissioni consiliari;
  - c) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del Gruppo Consiliare;
  - d) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve altresì le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
  - e) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
  - f) convoca il Consiglio comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, *in un termine non superiore a venti giorni*, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - g) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio comunale;
  - h) verifica che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei Dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
  - i) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
  - l) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
  - m) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, *assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.*
  - n) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario Generale;
  - o) attiva le liti giurisdizionali e resiste alla lite nell'interesse del Consiglio comunale;
  - p) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo statuto.
3. Al Presidente del Consiglio comunale compete una indennità pari a quella dell'Assessore. Ai Vice Presidenti non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente nella seduta del Consiglio.
4. Al Presidente del Consiglio sono assegnati *autonoma struttura burocratica ed autonomi stanziamenti di bilancio.*

ART. 44  
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, e dell'ufficio del Presidente del Consiglio nelle materie di cui ai Capi I, II, III e IV del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. *Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso che debba esservi la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.*  
*Il regolamento, inoltre, fissa le modalità attraverso le quali fornire ai consiglieri i servizi, attrezzature e risorse finanziarie, prevede apposite strutture per il funzionamento del Consiglio stesso, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.*
3. *Le modificazioni del regolamento seguono la stessa procedura richiesta per l'approvazione.*

CAPO V  
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I  
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 45  
Composizione

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di *n.10* assessori scelti, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore.

ART. 46  
Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e' membro di diritto del Consiglio comunale e davanti a questo presta giuramento di lealtà alla Costituzione Italiana.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta - assicurando la pari opportunità uomo-donna tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. *Il Sindaco, entro 30 giorni dall'insediamento, sentito la Giunta, presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo. Ogni consigliere interviene nella definizione degli indirizzi generali di governo, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. Il Consiglio, il 30 dicembre di ogni anno provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali indirizzi, da parte del Sindaco e degli Assessori.*  
*Il Sindaco, a conclusione del mandato, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione degli indirizzi generali di governo.*

ART. 47  
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale, ascendenti, discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

**AKI. 48**  
**Durata in carica**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi penali vigenti.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

**ART. 49**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della propria Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.  
La mozione di sfiducia e' proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, *senza computare a tale fine il Sindaco*, ed e' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione e' approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

**ART. 50**  
**Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore**

1. La carica di Assessore e' incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di Consigliere comunale all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

**ART. 51**  
**Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore.**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica. La dichiarazione di decadenza è adottata dal Sindaco e comunicata al Consiglio comunale.

**ART 52**  
**Revoca degli Assessori**

1. L'Assessore può essere revocato motivatamente dal Sindaco; della revoca e della sostituzione il Sindaco ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Sino a tale evento il Sindaco mantiene le competenze in precedenza delegate



**SEZIONE II**  
**ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO**

**ART. 53**  
**Organizzazione**

1. L'attività della Giunta comunale e' collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, per delega dal Sindaco, dopo la sua elezione.
5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto monocratico.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

**ART. 54**  
**Attribuzioni**

1. La Giunta comunale e' l'organo esecutivo del Comune, *collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera mediante deliberazioni.*
2. *La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale, dei Dirigenti.*
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
5. *E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.*

**ART. 55**  
**Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta partecipano, su richiesta del Sindaco, senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 33 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142 e dalle norme del presente Statuto.

## CAPO VI

### IL SINDACO

#### ART. 56 Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale dei settori, dei servizi e degli uffici comunali.

#### ART. 57 Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

- a) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale;
- b) richiede al Presidente del Consiglio comunale la convocazione del Consiglio ed indica le materie da inserire nell'ordine del giorno;
- c) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- d) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- e) nomina i dirigenti responsabili dei Settori e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna osservando le disposizioni dell'art. 51 commi 5 e 7 della legge 142/90 e dell'art. 7 comma 6 del D. Legs 29/93 ispirandosi ai principi del bando pubblico o dell'intuito personale motivati con la comprovata esperienza ed operando mediante atti monocratici definiti decreti.
- f) avoca - dove occorra - a sé gli atti di competenza dirigenziale - per particolari motivi di necessità ed urgenza;
- g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- h) indice i referendum comunali;
- i) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando ciò non spetta già ai dirigenti;
- m) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- n) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- o) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) provvede ad effettuare le nomine, le designazioni e le *revoche* dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

**CAPO VII**  
**NORME COMUNI AGLI ORGANI**

**ART. 58**  
**Divieto d'incarichi e consulenze**

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e circoscrizionali e al Presidente del consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

**ART. 59**  
**Pari opportunità**

1. Negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità.

**ART. 60**  
**Pubblicità delle spese elettorali**

1. I candidati ed i rappresentanti delle liste alle elezioni comunali e circoscrizionali presentano una dichiarazione preventiva vincolante ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, presentando la documentazione al Segretario generale che provvede alla pubblicazione in Albo Pretorio.

2. Il preventivo è presentato un mese prima della data delle elezioni ed il consuntivo entro il mese dopo le stesse.

**ART. 61**  
**Dichiarazione di condizioni patrimoniali**

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori e gli amministratori degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti rilasciano apposita dichiarazione sulle loro condizioni patrimoniali e di reddito all'atto dell'insediamento.

2. Tale dichiarazione è ricevuta dal Segretario generale che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni.

**TITOLO III**  
**PARTECIPAZIONE**

**CAPO I**  
**VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE**

**ART. 62**  
**Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune sostiene e garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità sostenendo e valorizzando le libere forme associative, di cooperazione e di volontariato.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alle loro organizzazioni, debitamente costituite e/o riconosciute dallo Stato e dagli enti pubblici e morali.

3. Sono istituite le seguenti Consulte: dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, della cultura, dell'istruzione, dello sport, dell'ambiente e della qualità della vita e la Consulta giovanile e femminile. Una apposita commissione consiliare, permanente, curerà i rapporti tra gli Organi del Comune e le Consulte. Il Comune porrà particolare impegno in tema di prevenzione, istruzione, occupazione, devianze, tossicodipendenze, abbandono scolastico, lavoro minorile.

4. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali e i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte.
5. Il Consiglio comunale, nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali che definiscono l'attività del Comune, può affidare ad associazioni, Consulte e comitati, mediante apposite convenzioni, l'organizzazione di manifestazioni, può concedere contributi finalizzati, secondo le norme dei vigenti Regolamenti comunali, e individua le strutture e i servizi a cui e' assicurato l'accesso.
6. La consultazione e' obbligatoria in occasione dell'approvazione del Bilancio, del Piano Regolatore Generale, dei Piani commerciali e dei Piani urbani per il traffico.
7. Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità della consultazione.
8. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.

#### ART. 63

##### Forme di partecipazione e di consultazione

1. Il Consiglio comunale può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. Le modalità delle consultazioni deliberate dal Consiglio comunale saranno disciplinate da apposito Regolamento.

#### CAPO II PARTECIPAZIONE

#### ART. 64

##### Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. Gli elettori del Comune singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale per quanto riguarda materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comune.
2. Il Sindaco per il tramite del Presidente del Consiglio invia tempestivamente copia ai capigruppo consiliari, per informazione, ed alla competente Commissione consiliare per la eventuale decisione di ammissibilità delle istanze e delle petizioni entro i 15 giorni successivi.
3. Il Presidente del Consiglio e' tenuto a porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro 90 giorni dall'inoltro, quelle proposte redatte secondo uno schema deliberativo e sottoscritte da almeno 500 cittadini elettori.  
Le firme debbono essere autenticate e le proposte non possono riguardare le materie da referendum.
4. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare seguono la stessa procedura delle proposte di iniziativa consiliare.
5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposta le seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto;
  - b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazioni per pubblica utilità;
  - d) designazioni e nomine;
  - e) mozione di sfiducia costruttiva.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

#### ART. 65

##### Interrogazioni

1. I consiglieri comunali e circoscrizionali, le organizzazioni di cui all'art. 50 ed i singoli Consigli circoscrizionali possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco.

2. La risposta e' data per iscritto entro 30 giorni dalla data di presentazione.

**ART. 66**  
**L'azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune ha il potere di far valere, in via sostitutiva degli organi comunali, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nell'interesse legittimo dell'ente medesimo.
2. Il Sindaco, avuta notizia dell'azione iniziata dal cittadino, o da associazione titolare di interesse diffuso, e' tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per l'eventuale assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente entro i termini di legge e in qualsiasi sede dell'azione intrapresa.

**ART. 67**  
**Referendum consultivo**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; e' escluso nei casi previsti dall'art. 65 comma 5, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
  - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
  - b) qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per le modalità della raccolta e dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento delle operazioni di voto e per il riconoscimento dei risultati referendari, valgono le norme dei referendum nazionali.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5. *Le consultazioni e i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.*

**ART. 68**  
**Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti, istituzioni ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

**ART. 69**  
**Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
  - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) le modalità con cui si puo' avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risult particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

### CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

#### ART. 70 Pubblicizzazione degli atti e delle informazioni

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale hanno rilevanza pubblica, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di pubblicazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente protetti.
3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle Circoscrizioni e dei gruppi consiliari; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

#### ART. 71 Pubblicità degli atti e provvedimenti amministrativi.

1. Gli atti e provvedimenti formali adottati dagli organi monocratici, collegiali e burocratici con rilevanza esterna aventi i requisiti stabiliti dall'art. 2699 C.C. sono pubblici.
2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee al assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
3. Di tali atti puo' essere rilasciata copia con le forme e le modalità che saranno all'uopo specificamente previste nel Regolamento.

#### ART. 72 Diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento. A tal fine sarà costituito apposito Ufficio nell'ambito di una struttura organizzativa dell'Ente.
2. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento della attività amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, salvo diverse disposizioni di legge.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione della copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

6. Il Regolamento stabilisce le modalita' per assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; rende comunque effettiva, in ogni sua parte, la normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo".

7. Le aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attivita' ai principi di cui innanzi.

#### CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

##### ART. 73 Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e' istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali e' stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonche' ogni notizia connessa alla questione trattata, senza che si possa opporre segreto d'ufficio.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico e' soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorita' giudiziaria.

##### ART. 74 Nomina

1. Il Difensore civico e' nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Consiglio comunale e' convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento di cui all'art. 80 del presente Statuto.

**ART. 75**  
**Requisiti**

1. Il Difensore civico e' scelto, mediante pubblico bando, fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, a condizione che dichiarino sul proprio onore la propria determinazione a non candidarsi in elezioni amministrative per almeno quattro anni dalla cessazione della carica.
2. Non sono eleggibili alla carica:
  - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
  - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
  - d) gli amministratori di enti, istituzioni o azienda dipendente dal Comune;
  - e) i dirigenti di partiti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
  - f) coloro che hanno partecipato *alla precedente tornata elettorale* di qualunque livello istituzionale.
3. La carica di Difensore civico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.

**ART. 76**  
**Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il Difensore civico dura in carica *cinque anni e non può essere riconfermato*.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza e' pronunciata con voto del Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di un elettore del Comune dopo dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

**ART. 77**  
**Sede, dotazione organica, indennità**

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale, localizzata nel capoluogo.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a un mezzo di quella percepita dal Sindaco.

**ART. 78**  
**Rapporti con gli organi comunali**

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
  - a) relazioni dettagliate al Sindaco e al Consiglio comunale tramite il Presidente del Consiglio per le opportune determinazioni di ciascuno;
  - b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, previa richiesta al Presidente del Consiglio, che la iscrive all'ordine del giorno, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

**ART. 79**  
**Modalità e procedure d'intervento**

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.



**TITOLO IV  
DECENTRAMENTO**

**CAPO I  
CIRCOSCRIZIONI**

**ART. 80  
Istituzione**

1. Sono istituite le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del Consiglio stesso.
3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal Regolamento.
4. Il numero dei consiglieri circoscrizionali è fissato in dodici, cioè pari ai due quinti dei membri assegnati al Consiglio comunale per legge.

**ART. 81  
Il Consiglio circoscrizionale**

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Perciò, 8 consiglieri spettano alla maggioranza e 4 alla minoranza. Essi sono eletti a turno unico. Tali elezioni si tengono nella stessa tornata dell'elezione del Consiglio comunale.
2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel Rispettivo territorio.
3. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di Consigliere circoscrizionale sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.
4. Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da elettori della Circoscrizione, nel numero determinato dall'art. 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53, intendendosi sostituita alla parola "Comune" la parola "Circoscrizione".
5. L'Ufficio della Sezione della Circoscrizione contrassegnata con numero più basso si costituisce in Ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale.
6. Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del Consiglio comunale.
7. I Consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

**ART. 82  
Attribuzioni**

1. Il Consiglio circoscrizionale svolge attività consultiva nelle materie indicate dal Regolamento, il quale prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il Consiglio circoscrizionale non sia pronunciato nel termine fissato dal Regolamento.
2. Il Regolamento indica le materie nelle quali è delegata al Consiglio di circoscrizione la funzione deliberativa, sulla base di programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal Regolamento, non sono rinviata, con osservazioni, al Consiglio di Circoscrizione; sulle deduzioni di quest'ultimo il Consiglio comunale adotta definitiva deliberazione soggetta ai normali controlli.

3. Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi afferenti le materie delegate ai Consigli circoscrizionali.
4. Può essere affidata direttamente ai Consigli circoscrizionali la gestione di beni e di determinati servizi comunali.

**ART. 83**  
**Il Presidente.**

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio circoscrizionale, nella sua prima adunanza, elegge, nel proprio seno, il Presidente con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni.
3. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di 8 giorni, nella quale si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

**ART. 84**  
**Istituti della partecipazione**

Nelle Circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione, di cui al Titolo III, del presente Statuto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento.

**ART. 85**  
**Uffici**

1. In ogni circoscrizione è istituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni d'istituto.
2. Il predetto ufficio è dotato di mezzi economici e personale, in rapporto alle funzioni attribuite.
3. Sono a carico del Comune le spese di cui al precedente comma 2.

**TITOLO V**  
**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

**CAPO I**  
**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**ART. 86**  
**Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario generale e ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in settori funzionali, che si articolano in servizi ed unità operative con al loro interno le aree omogenee di attività in conformità alle esigenze dell'Ente.

**ART. 87**  
**Personale**

1. I dipendenti del Comune inquadrati in un ruolo organico, *svolgono la propria attività, al servizio e nell'interesse del cittadini.*
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle leggi e *dai contratti collettivi nazionali.*
3. Il Regolamento *sull'ordinamento degli uffici disciplina:*
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) l'attribuzione al Segretario generale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
  - e) le modalità per l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

**ART. 88**  
**Segretario generale**

1. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ha l'alta direzione degli uffici e dei servizi comunali, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività in conformità alle modalità stabilite dal regolamento.
2. In particolare il Segretario:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne redige i verbali;
  - b) roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti ed i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, permuta, rinunce e transazioni, somministrazioni ed appalti di opere;
  - c) provvede alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati dalla lettera precedente e cura il repertorio;
  - d) propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari settori, ed attua la mobilità esterna fra gli stessi, su proposta dei dirigenti interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 29/93;
  - e) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi per l'adozione degli atti connessi al proprio ufficio;
  - f) verifica e controlla le attività dei dirigenti con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi;
  - g) adotta - in materia di sanzioni disciplinari - il provvedimento della censura verso i dirigenti e propone al Sindaco l'adozione eventuale di provvedimenti disciplinari più gravi, secondo le previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. 29/93;
  - h) adotta i provvedimenti disciplinari verso i dipendenti allorché siano più gravi della censura, che invece spetta ai dirigenti;
  - i) esprime pareri in ordine ai problemi di natura giuridico-amministrativa;
  - l) emana gli atti di propria competenza e quelli per i quali abbia ricevuto delega dal Sindaco;
  - m) presiede le commissioni esaminatrici per posti di qualifica apicale;
  - n) adotta ogni altro atto di amministrazione e/o di gestione previsto dalle leggi e dal presente Statuto.

**ART. 89**  
**Vice segretario**

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

**ART. 90**  
**Dirigenti**

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dal Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione, in base alle disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. 29/93, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:

- a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
- b) stipulare i contratti, per i quali e' stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata, presiedute dallo stesso dirigente;
- c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 88, comma 3, del presente Statuto;
- d) *esprimere* il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- e) amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti;
- f) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune. Rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- h) partecipare, su richiesta, agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale.

4. I dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 29/93:

- a) formulano proposte al Sindaco e agli Assessori delegati, anche ai fini della elaborazione dei programmi, delle direttive, degli schemi di progetti o atti di competenza comunale;
- b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco o dagli assessori delegati;
- c) esercitano i poteri di spesa - nei limiti di stanziamento di bilancio e di acquisizione delle entrate;
- d) determinano, informate le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici e definiscono l'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio, secondo gli orari ordinati dal Sindaco;
- e) adottano tutti gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno i poteri di conciliare e transigere;
- g) individuano - di volta in volta - e coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- h) verificano e controllano le attività dei dipendenti con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi e infliggono la sanzione della censura con proprio atto; mentre segnalano all'ufficio competente i fatti che ritengono passibili di sanzioni più gravi;
- i) richiedono pareri direttamente agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono agli organi di controllo le risposte ai rilievi sugli atti di propria competenza;
- l) verificano periodicamente i carichi di lavoro del personale ai fini di aggiornamento della pianta organica e per la maggiore produttività, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
- m) *svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, o, in base a questi, delegata dal Sindaco.*

**ART. 91**  
**Incarichi di dirigenza**

1. Il Sindaco in base alle norme dell'art. 58, comma 1°, lett. e) dello Statuto, previa riserva dei posti agli interni ai sensi di legge vigente - può, in caso di vacanza del posto apicale dirigenziale di responsabile dei settori o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno.
2. L'atto del Sindaco dispone i requisiti per l'accesso, la durata non superiore a cinque anni, la retribuzione e le condizioni per lo svolgimento e l'estinzione del rapporto. L'eventuale rinnovo del contratto può essere disposto soltanto per una volta.
3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire eccetto il limite dell'età.
4. I dirigenti esterni sono soggetti alle clausole del contratto individuale stipulato e alle norme stabilite per i dipendenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

**ART. 92**  
**Direzione di settori**

1. Il Regolamento individua i Settori nell'ambito dei quali si articolano le aree omogenee raggruppanti più Settori omogenei. Il Sindaco conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale.
2. L'incarico di coordinamento interdisciplinare di cui all'art. 39 del D.P.R. 347/83, che si aggiunge alla direzione del Settore, e' triennale ed e' rinnovabile e revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Sindaco, in conformità dell'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'atto di cui al comma 1 determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.

**TITOLO VI**  
**SERVIZI E PARTECIPAZIONE**

**CAPO I**  
**ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

**ART. 93**  
**Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma precedente, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta, del Sindaco o sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

**ART. 94**  
**Istituzioni**

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 94 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente e' designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie o tra i dirigenti della qualifica apicale o tra gli esterni all'Ente. Il restante personale e' tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'organismo strumentale, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

**ART. 95**  
**Vigilanza e controlli**

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti ed organismi strumentali di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti aziende e istituzioni citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente istituzione, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

**ART. 96**  
**Personale**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

**TITOLO VII**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

**CAPO I**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**ART. 97**  
**Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

#### ART. 98

##### Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 99

##### Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza *dei* dirigenti - i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le *determinazioni* che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

#### ART. 100

##### Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente, e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del presente Statuto.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune, se ed in quanto pervengano nei termini di legge.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato al conto consuntivo del Comune, se ed in quanto pervengano nei termini di legge.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

#### ART. 101

##### Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

**ART. 102**  
**Controllo di gestione**

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale dispone di trasmettere quadrimestralmente al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti quadrimestrali di competenza e di cassa.

**ART. 103**  
**Revisori dei conti**

1. L'elezione dei revisori dei conti avviene nel rispetto delle prescrizioni, modalità e limitazioni di cui all'art. 57 legge 142/90, con voto limitato a due componenti - fermo restando il numero dei revisori appartenenti al collegio, che e' composto di tre membri; per i requisiti, le funzioni, il rinnovo e i compiti si fa riferimento esplicito alla specifica articolazione, stabilita nel TITOLO VIII artt. 62 e seguenti del Regolamento di contabilità comunale, approvato con delibera consiliare n. 95/26 del 17.10.1991 e vistata dalla SCAEL nella seduta del 22.2.1992 verbale n. 1638/3 del 6.3.92, e successive modificazioni integrazioni.

**TITOLO VIII**  
**ATTIVITA' NORMATIVA**

**CAPO I**  
**REGOLAMENTI**

**ART. 104**  
**Ambito di applicazione**

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
  - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
  - b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
  - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
  - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli dirigenti preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare i decreti per l'applicazione dei regolamenti.

**ART. 105**  
**Procedimento di formazione**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle circoscrizioni ed ai cittadini.
2. E' obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli circoscrizionali.



3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni

## TITOLO IX REVISIONE DELLO STATUTO

### ART. 106 Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità e l'efficacia di cui all'art. 4, comma 3 e comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

## TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 107 Termini

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sull'istituzione dei Consigli circoscrizionali, sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, unitamente a tutti gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto e dalla legge.

3. Fino a quando non saranno emanate le disposizioni regolamentari del presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti per quanto compatibili.

## INDICE

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 – Il Comune di Cassino
- Art. 2 – Territorio, Gonfalone e Stemma
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Tutela della persona
- Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e ambientale
- Art. 6 – Abbazia di Montecassino ed Università degli Studi di Cassino
- Art. 7 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 – Assetto e sviluppo del territorio
- Art. 9 – Sviluppo economico
- Art. 10 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 11 – Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 12 – Servizi pubblici
- Art. 13 – Relazioni con le comunità cassinati all'estero
- Art. 14 – Politica per la pace

### TITOLO II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO I – ORGANI DEL COMUNE

- Art. 15 – Organi
- Art. 16 – Il Consiglio
- Art. 17 – Il Presidente del Consiglio
- Art. 18 – La Giunta
- Art. 19 – Il Sindaco
- Art. 20 – Il Segretario generale
- Art. 21 – I Dirigenti

#### CAPO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 22 – Il consigliere comunale
- Art. 23 – Doveri
- Art. 24 – Poteri
- Art. 25 – Dimissioni
- Art. 26 – Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali e circoscrizionali
- Art. 27 – Consigliere anziano
- Art. 28 – Gruppi consiliari

#### CAPO III – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 29 – Poteri
- Art. 30 – Prima adunanza
- Art. 31 – Convocazione
- Art. 32 – Ordine del Giorno
- Art. 33 – Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 34 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 35 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

- Art. 36 – Pubblicità delle sedute
- Art. 37 – Delle votazioni
- Art. 38 – Commissioni consiliari per la funzionalità del Consiglio Comunale
- Art. 39 – Commissioni speciali
- Art. 40 – Attività ispettiva
- Art. 41 – Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

#### **CAPO IV – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 42 – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 43 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 44 – Regolamento interno

#### **CAPO V – LA GIUNTA COMUNALE**

##### **SEZIONE I: ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA**

- Art. 45 – Composizione
- Art. 46 – Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
- Art. 47 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 48 – Durata in carica
- Art. 49 – Mozione di sfiducia
- Art. 50 – Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore
- Art. 51 – Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 52 – Revoca degli Assessori

##### **SEZIONE II: ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO**

- Art. 53 – Organizzazione
- Art. 54 – Attribuzioni
- Art. 55 – Adunanze e deliberazioni

#### **CAPO VI – IL SINDACO**

- Art. 56 – Funzioni
- Art. 57 – Competenze

#### **CAPO VII – NORME COMUNI AGLI ORGANI**

- Art. 58 – Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 59 – Pari opportunità
- Art. 60 – Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 61 – Dichiarazione di condizioni patrimoniali

#### **TITOLO III – PARTECIPAZIONE**

##### **CAPO I – VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE**

- Art. 62 – Partecipazione dei cittadini
- Art. 63 – Forme di partecipazione e di consultazione

## **CAPO II – PARTECIPAZIONE**

- Art. 64 – Istanze, petizioni e proposte dei cittadini**
- Art. 65 – Interrogazioni**
- Art. 66 – L'azione popolare**
- Art. 67 – Referendum consultivo**
- Art. 68 – Diritto di partecipazione al procedimento**
- Art. 69 – Comunicazione dell'avvio del procedimento**

## **CAPO III – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

- Art. 70 - Pubblicizzazione degli atti e delle informazioni**
- Art. 71 – Pubblicizzazione degli atti e provvedimenti amministrativi**
- Art. 72 – Diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione**

## **CAPO IV – IL DIFENSORE CIVICO**

- Art. 73 – Istituzione – Attribuzioni**
- Art. 74 – Nomina**
- Art. 75 – Requisiti**
- Art. 76 – Durata in carica, decadenza e revoca**
- Art. 77 – Sede, dotazione organica, indennità**
- Art. 78 – Rapporti con gli organi comunali**
- Art. 79 – Modalità e procedure d'intervento**

## **TITOLO IV – DECENTRAMENTO**

### **CAPO I – CIRCOSCRIZIONI**

- Art. 80 – Istituzione**
- Art. 81 – Il Consiglio circoscrizionale**
- Art. 82 – Attribuzioni**
- Art. 83 – Il Presidente**
- Art. 84 – Istituti della partecipazione**
- Art. 85 – Uffici**

## **TITOLO V – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

### **CAPO I – L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- Art. 86 – Principi e criteri direttivi**
- Art. 87 – Personale**
- Art. 88 – Segretario generale**
- Art. 89 – Vice segretario**
- Art. 90 – Dirigenti**
- Art. 91 – Incarichi di dirigenza**
- Art. 92 – Direzione di settori**

## **TITOLO VI – SERVIZI E PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

**Art. 93 – Costituzione e partecipazione**

**Art. 94 – Istituzioni**

**Art. 95 – Vigilanza e controlli**

**Art. 96 – Personale**

## **TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ**

### **CAPO I ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art. 97 – Demanio e patrimonio**

**Art. 98 – Beni patrimoniali disponibili**

**Art. 99 – Contratti**

**Art. 100 – Contabilità e bilancio**

**Art. 101 – Controllo economico-finanziario**

**Art. 102 – Controllo di gestione**

**Art. 103 – Revisori dei conti**

## **TITOLO VIII – ATTIVITÀ NORMATIVA**

### **CAPO I – REGOLAMENTI**

**Art. 104 – Ambito di applicazione**

**Art. 105 – Procedimento di formazione**

## **TITOLO IX – REVISIONE DELLO STATUTO**

**Art. 106 – Modalità**

## **TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 107 – Termini**